


Azzel vito

COPIA



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA U.V. Serv. XI

Rag. Albo
il 24-09-04

IL RESP. DEL SERVIZIO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(M. Serrano)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>23 SET. 2004</u> N.ro <u>2027</u>	OGGETTO: Esito istanze di riesame graduatoria assegnazione lotti artigianali e revisione imprese femminili riservatarie
N.ro 84 Settore XI Data <u>23/09/2004</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2004

Cap. _____

Denom. Non c'è impegno di spesa

Funz. _____

Serv. _____

Interv. _____

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattro, il giorno ventitre, del mese di settembre, nell'Ufficio del Settore XI,

Il Dirigente, Dott. Giuseppe Mirabelli, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che in data 5 luglio 2004 è stata approvata, con determinazione dirigenziale n. 1519 a firma dello scrivente, la graduatoria generale delle imprese che avevano presentato istanza di assegnazione per un lotto nella zona artigianale;

Ricordato che, con successiva determinazione n.1688 del 22 luglio 2004, si provvedeva, a seguito del sorteggio effettuato fra i pari merito, a disporre tutte le ditte in ordine decrescente secondo il punteggio attribuito dalla Conferenza di Servizio di cui all'art. 5 del regolamento approvato con delibera consiliare del 19 dicembre 2003;

Dato atto che l'art. 7 del citato regolamento prevede che gli interessati possano, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale che definisce la graduatoria, opporvi ricorso per via amministrativa;

Considerato che in data 27/07/04 e in data 20/07/04 sono pervenute due istanze, presentate rispettivamente, dalle ditte Promoexpo e Agro Bio Iblea, con le quali si sollevavano obiezioni relative alla superficie attribuita, nella prima; circa il punteggio attribuito dalla Conferenza di Servizio alla ditta ricorrente, nella seconda;

Dato atto che la Conferenza di Servizio, nella seduta appositamente convocata, del giorno 8 settembre 2004, di cui è stato redatto regolare verbale, si è espressa negativamente per ambedue i casi, con le motivazioni che, per comodità di lettura, di seguito si riportano:

Promoexpo: "nell'istanza, la Ditta chiedeva una superficie di 1500 mq e la Commissione ne ha assegnato solo 700 mq. Nel ricorso inoltre la ditta dimostra di operare in locali già più ampi rispetto a quelli che potrebbe costruire con la superficie che gli è stata assegnata ed allega i relativi contratti di locazione. La Commissione però, ha seguito un criterio univoco per tutte le ditte per valutare la superficie da assegnare, criterio che si basa sull'analisi dell'attività svolta nell'ultimo triennio, sul business Plan, sul piano finanziario a copertura del programma di investimento, sul Layout degli impianti e dei macchinari che le Ditte hanno dichiarato nella Relazione Tecnica (allegato B) prevista a corredo dell'istanza. Inoltre la Promoexpo nell'istanza originaria di richiesta, ha allegato solo il contratto di locazione relativo ad un locale di circa 500 mq, facendo intendere di operare su una superficie più piccola di quella che ora dimostra di avere in affitto. Pertanto la Commissione non può rivedere la precedente decisione sulla base di nuovi elementi dichiarati in una fase successiva a quella dell'istanza iniziale perchè questo metterebbe in discussione anche l'impostazione complessiva del metodo di valutazione dell'istanza e le decisioni prese in merito alle altre ditte assegnatarie decisioni che, come già esposto, sono state tutte ispirate ad un unico criterio di valutazione. Non si può, tra l'altro, non tenere conto che alcune ditte hanno formalizzato la propria rinuncia al lotto già assegnato perchè ritenuto insufficiente al proprio piano d'impresa ed una scelta di revisione della superficie da assegnare cozzerebbe, sia sul piano regolamentare che su quello eminentemente pratico, contro una applicazione corretta ed imparziale della intera procedura di assegnazione."

Agro Bio Iblea: "Il riscontro sull'istruttoria della pratica evidenzia come la stessa ditta non abbia dichiarato, come previsto e necessario, di svolgere la propria attività in locali in affitto né veniva allegata alcuna documentazione dimostrativa di tale fattispecie. Si rilevava solamente che, tra le notizie fornite nella relazione tecnica (all. B pagg. 6 e 8) si faceva menzione come l'attività venisse svolta su suolo agricolo, sito in c.da Scornavacca di proprietà della ditta I.E.M. Vitale srl, concesso in comodato gratuito. La Commissione, pur ritenendo legittima la richiesta di revisione, ritiene di non poterla prendere in considerazione in quanto il Regolamento prevede l'attribuzione del punteggio solamente alle imprese operanti in locali non di proprietà mentre tale riconoscimento non viene previsto per le attività effettuate su suolo agricolo ancorché in comodato; rapporto questo che tra l'altro non viene dimostrato formalmente nemmeno nel ricorso presentato."

Ritenuto, pertanto, con la presente di dovere, primariamente, prendere atto e formalizzare la decisione della Conferenza di Servizio;

Considerato, altresì, che tanto la ditta citata, quanto le ditte "La turistica Trasporti di La Terra N. & C." e "Eco Casa s.a.s. di Manuela Cavallo & C." sono state classificate come rientranti nella riserva del 5% specificamente prevista dall'art.4 del Regolamento per l' "imprenditoria femminile artigiana";

Accertato, in sede di riesame della documentazione prodotta dalla ditta Agro Bio Iblea, che le ditte citate, sono sì imprese rientranti nella più ampia categoria dell'imprenditoria femminile, ma che, tuttavia, non sono imprese artigiane, come dimostrato dalla mancata iscrizione delle medesime all'apposito albo, e come invece era espressamente richiesto dal Regolamento per aver diritto a tale riserva;

Ritenuto, pertanto, che la loro inclusione nel novero delle imprese alle quali spetta la predetta riserva sia avvenuta per errore e che, a tale errore, è doveroso porre rimedio;

Considerato che, prendere atto di tale errore non comporta né una modificazione dei punteggi riportati dalle ditte nella graduatoria generale approvata con determina dirigenziale n. 1519/04, né dell'ordine di punteggio decrescente in cui sono collocate sulla base della determina 1688/04, bensì solamente la certificazione che le tre ditte in parola, pur mantenendo la loro collocazione nella graduatoria generale, vanno espunte dalla graduatoria delle imprese artigiane femminili e, a questo punto, collocate fra le PMI;

Ricordato che, per questa categoria di imprese, il Regolamento prevede (art. 4, terzo comma) che le richieste di assegnazione di aree provenienti da queste imprese (PMI) possano essere soddisfatte fino ad un massimo del 5% della superficie disponibile;

Ritenuto, pertanto, ferma restando la graduatoria generale, di modificare le sub graduatorie delle imprese femminili artigiane riservatarie e quella delle PMI, che costituiscono mera estrapolazione della graduatoria generale;

DETERMINA

1. Prendere atto di quanto deciso dalla Conferenza di Servizio che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ha esaminato le richieste di riesame delle ditte Promoexpo e Agro Bio Iblea, respingendo le istanze delle due ditte per le motivazioni in premessa riportate;
2. Per le motivazioni in premessa indicate, riconsiderare la qualificazione di imprese femminili artigiane, attribuita alle imprese La Turistica Trasporti di La Terra N. & C., Agro Bio Iblea e Eco Casa, attribuendone l'appartenenza alla più ampia categoria delle piccole e medie imprese ed escludendole dalla riserva di cui al settimo capoverso dell'art. 4 del Regolamento;
3. Formulare nuovamente la graduatoria generale e la sub graduatoria delle imprese femminili artigiane, che della prima costituisce mera estrapolazione, al solo fine di evidenziare la nuova classificazione delle imprese citate al precedente punto 2, senza nulla modificare né in termini di punteggio attribuito, né in termini di ordinamento;

All.ti: graduatoria generale, sub graduatoria imprese femminili artigiane

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI

Dr. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI

Dr. Giuseppe Mirabelli

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L.142/90)

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa _____

Il sottoscritto messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addì 25-9-09

IL MESSO COMUNALE

Enrico No. [firma]

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 25-9-09 al 1-10-09

Addì 1-10-09

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, utilizzabile per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE